

STATUTO

I. Denominazione, oggetto, sede e durata della società

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata.

2. La denominazione della società è "SAIM - Südtirol Alto Adige Informatica Medica Srl", in lingua tedesca "SAIM - Südtirol Alto Adige Informatik und Medizin GmbH".

Art. 2 - Oggetto della società

2.1. La società ha ad oggetto la fornitura, lo sviluppo e l'implementazione del programma e delle applicazioni del Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI), in superamento di quello della cartella clinica informatizzata, e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria sino al termine del Contratto integrativo di servizio come sottoscritto in data 27.12.2016.

2.2. La società può inoltre compiere operazioni di natura finanziaria necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a questo direttamente o indirettamente connesse; la società può assumere quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio. Quanto sopra con esclusione delle attività riservate e nel rispetto delle leggi vigenti (in particolar modo del Decreto Legislativo 385/93), ed al solo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico.

2.3. La società opera nel rispetto dei principi di economicità, redditività e riservatezza dei dati aziendali, promuovendo l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione del servizio.

Art. 3 - Sede

3.1. La società ha sede in Bolzano.

3.2. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, uffici amministrativi o di rappresentanza nonché depositi in Italia e all'estero, ed inoltre di variare la sede sociale nell'ambito del Comune di Bolzano. Compete all'assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

3.3. In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, l'organo amministrativo depositerà, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disp. att. cod. civ., apposita

dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

Art. 4 - Durata

4.1. La società è contratta fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque).

4.2 La società potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci tenuto conto delle disposizioni contenute nel contratto integrativo di servizio sottoscritto in data 27.12.2016.

Art. 5 - Domicilio dei soci

5.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

II. Capitale, finanziamenti dei soci, trasferimenti di quote e recesso del socio

Art. 6 - Capitale sociale e sue variazioni

6.1. Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila).

6.2. Il capitale sociale è diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile; con valore nominale pari ad un Euro o multipli di un Euro.

6.3. Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'assemblea, con le maggioranze previste al successivo punto 14.3, tramite conferimenti in denaro. Ai soci spetta il diritto di sottoscrizione dell'aumento ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile.

Art. 7 - Finanziamenti dei soci

7.1. I finanziamenti in conto capitale con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

7.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

7.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.

Art. 8 - Trasferimenti di quote sociali

8.1. Ogni partecipazione sociale può essere oggetto di frazionamento ed è liberamente trasferibile. I trasferimenti delle quote sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo. Ai fini del presente statuto, "trasferimento", "trasferire" e simili espressioni

indicano qualsiasi negozio o atto, anche a titolo gratuito (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la vendita, donazione, permuta, conferimento, vendita forzata anche per escussione di pegno, vendita in blocco e trasferimenti che conseguano a fusione, scissione, liquidazione o altra operazione straordinaria), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà o della nuda proprietà delle partecipazioni sociali.

8.2. Il diritto di prelazione previsto nel presente articolo rimane espressamente escluso nei seguenti casi:

- a) nel caso di trasferimento di quote da parte del socio A.S. della Provincia Autonoma di Bolzano a favore di altri Enti Pubblici;
- b) nel caso di trasferimento di quote da parte di uno o più soci privati a favore di soggetti privati che non rivestano già la qualità di soci della società.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

8.3. Il socio che intende cedere per atto tra vivi l'intera o parte della propria partecipazione, deve comunicare la propria decisione all'organo amministrativo ed a tutti gli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando l'ammontare della quota che intende trasferire, il relativo prezzo e l'eventuale persona dell'acquirente.

8.4. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alla partecipazione posseduta, mediante comunicazione spedita, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio intenzionato ad alienare.

8.5. Qualora taluno dei soci non eserciti il diritto di prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendono valersene e che ne abbiano fatto espressa richiesta al momento dell'esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante.

8.6. Nei casi in cui il prezzo delle quote sociali sia ritenuto eccessivo e nei casi in cui il trasferimento avvenga senza il pagamento di un

prezzo (permuta, conferimento, fusione ecc.), ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il prezzo sarà stabilito dal Collegio arbitrale previsto dal presente statuto sociale. In questo caso detto Collegio fungerà da organo arbitratore secondo le disposizioni di cui all'art. 1349 Codice Civile. Le spese del Collegio arbitrale sono a carico del venditore e del compratore in parti uguali tra loro. Il termine sopra fissato per l'esercizio del diritto di prelazione decorre, in tal caso, dalla data di fissazione del prezzo.

8.7. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, in tutto o in parte, nel termine sopra previsto, il trasferimento della partecipazione potrà avvenire a favore del soggetto indicato nella comunicazione inviata dal socio intenzionato ad alienare, sempreché consti il consenso dell'Assemblea, che delibererà con le maggioranze di cui al successivo punto 14.2, computandosi anche il voto del socio intenzionato ad alienare. Tale deliberazione dovrà essere assunta entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine entro il quale può essere esercitato il diritto di prelazione ovvero, se anteriore, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui consti la rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione sull'intera o parte della partecipazione offerta in vendita.

8.8. Qualora dall'assemblea venga negato il gradimento, dovrà essere indicato altro acquirente gradito. A tal fine, l'organo amministrativo entro 8 (otto) giorni dalla data del diniego indicherà nella lettera contenente il diniego di gradimento il nominativo dell'acquirente proposto dall'assemblea.

8.9. Il trasferimento dovrà avvenire, alle stesse condizioni indicate nell'offerta di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente il diniego di gradimento.

8.10. Qualora la società non indichi un acquirente gradito, il socio potrà alienare la propria quota al terzo indicato nell'offerta di prelazione ed alle medesime condizioni ivi previste.

8.11. Qualora il prezzo indicato sia ritenuto eccessivo, dovrà essere osservata la procedura di cui al precedente punto 8.6.

8.12. In caso di sottoscrizione di aumenti di capitale da parte di un Ente pubblico diverso dall'A.S. della Provincia Autonoma di Bolzano, i soci privati non possono fare ricorso al diritto di prelazione disciplinato dal presente articolo, fermo

restando il diritto di sottoscrivere le quote di aumento del capitale loro spettanti.

8.13. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni contenute nel contratto integrativo di servizio sottoscritto in data 27.12.2016.

Art. 9 - Recesso del socio

9.1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma del Codice Civile e negli altri casi stabiliti dalla legge. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione oppure deliberazione dei soci, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

9.2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese oppure per i fatti, per i quali l'organo amministrativo ai sensi del comma precedente deve dare comunicazione al socio, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza. In caso di modifiche dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

9.3. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

9.4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la deliberazione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.5. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

9.6. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza

indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 del Codice Civile o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente. In caso di mancato acquisto della partecipazione da parte dei soci o del terzo da essi indicato, la partecipazione deve essere rimborsata utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale con le modalità di cui all'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso, la società viene posta in liquidazione.

9.7. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni contenute nel contratto integrativo di servizio sottoscritto in data 27.12.2016.

Art. 10 Esclusione e morte del socio

10.1. L'esclusione di un socio può avvenire ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile in caso di mancata esecuzione dei conferimenti.

10.2. Inoltre un socio può essere escluso se è sottoposto a procedura concorsuale o se nei suoi confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari.

10.3. In caso di morte di un socio la sua quota, salvo il consenso dell'Assemblea, si trasferisce agli eredi e la società continua con questi. In mancanza di tale consenso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di morte, agli eredi spetta la liquidazione della quota in base al suo valore alla data del decesso. Il rimborso avverrà con le modalità previste dall'art. 2473 comma 3 e 4 del Codice Civile.

Art. 11 - Titoli di debito

11.1. La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione degli amministratori, per un ammontare complessivamente non superiore al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

11.2. La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura del Consiglio di amministrazione presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo

consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

11.3. Per la sottoscrizione e la circolazione dei titoli si applicano le disposizioni dell'art. 2483 del Codice civile e delle leggi speciali.

Art. 12 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci

12.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale al valore nominale della partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto al presente articolo.

12.2. Al socio A.S. della Provincia Autonoma di Bolzano è attribuito il diritto di nominare due dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente, nonché due membri effettivi ed uno supplente del Collegio Sindacale, tra i quali il Presidente.

12.3 Ai soci privati spetta il diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione nonché un membro effettivo ed uno supplente del Collegio sindacale.

III. Decisioni e Assemblea dei soci

Art. 13 - Decisioni dei soci

13.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto e sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

13.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione del relativo compenso, secondo le disposizioni normative vigenti in materia;
- 3) la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo oppure dello statuto;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportino una modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la cessione, l'acquisto e la locazione di rami d'azienda, le operazioni di fusione, incorporazione e concentrazione;

8) la remissione di debiti o la rinuncia a far valere azioni di responsabilità;

9) le decisioni di cui al punto 8.6 dello statuto.

Per le deliberazioni relative alla destinazione degli utili, alla determinazione dei compensi all'Organo Amministrativo, alla revoca degli Amministratori ed ai punti 5), 6), 7) e 8) si applicano le maggioranze previste al seguente punto 14.3.

13.2. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

13.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante decisione espressa ai sensi dei successivi commi da 13.7. a 13.10. del presente statuto;

b) mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

13.4. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci nonché alla nomina e alla revoca dei liquidatori e alla revoca dello stato di liquidazione e alle procedure concorsuali e quando ciò sia imposto dalla legge devono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

13.5. E' sempre necessario il rispetto del metodo assembleare qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

13.6. Le deliberazioni e decisioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

13.7. Le decisioni dei soci mediante consenso si assumono tramite consenso espresso per iscritto in relazione ad una predefinita proposta, predisposta da parte delle persone di cui all'art. 14.1. periodo 1 del presente statuto. Dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'eventuale consenso alla stessa.

13.8. La trasmissione della proposta potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Entro i cinque giorni successivi alla ricezione del documento, i soci dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione sottoscritta, in calce alla copia della proposta di decisione ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La dichiarazione dovrà inoltre contenere la data della decisione. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad astensione. Del procedimento deve essere informato l'Organo di controllo.

13.9. La decisione è presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

13.10. La documentazione relativa alla decisione espressa per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci. Gli amministratori devono informare senza indugio i soci ed i componenti dell'Organo di controllo delle decisioni adottate.

Art. 14 - Assemblea

14.1. La convocazione dell'Assemblea dei soci è fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo comunicazione scritta, da inviare ai soci presso il loro domicilio almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente data, ora, luogo ed ordine del giorno dell'adunanza. La convocazione può essere inviata anche tramite telefax o posta elettronica al numero d'utenza o all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Registro delle Imprese, fermo restando che i soci che non intendono indicare un'utenza fax od un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo posta o tramite consegna personale.

14.2. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato dell'UE e sia facilmente raggiungibile con comuni mezzi di trasporto.

14.3. L'assemblea dei soci è costituita con la presenza dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale; delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale salvo che per le deliberazioni riguardanti i seguenti punti, per le quali è

richiesta una maggioranza pari ai due terzi del capitale sociale:

- l'ammontare dei compensi agli Amministratori;
- la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- la destinazione degli utili di esercizio o la distribuzione di riserve;
- il gradimento in caso di trasferimento di quote;
- le operazioni di cui ai punti 5), 6), 7), e 8) dell'art. 13.1;
- le modifiche degli artt. 2), 6),8), 9), 13), 14),17) e 18) del presente Statuto.

Per le deliberazioni atte a prevedere, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile è in ogni caso necessario il consenso di tutti i soci.

14.4. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione; può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. In questo caso occorre che gli amministratori, i Sindaci o il revisore assenti rilascino una dichiarazione sottoscritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominato, al revisore contabile.

Art. 15 - Intervento e rappresentanza

15.1. Per l'intervento all'Assemblea valgono le disposizioni di legge.

15.2. Ogni socio che ha diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona. La partecipazione di persone giuridiche avviene tramite il loro legale rappresentante o procuratore, salva delega di questi secondo le predette disposizioni. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

Art. 16 - Svolgimento dell'Assemblea

16.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in difetto di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

16.2. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola

il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ed eventualmente dal Notaio.

16.3. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

16.4. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

16.5. L'assemblea dei soci può essere svolta in forma di audio- o videoconferenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del presente Statuto. In questo caso l'assemblea dei soci elegge il proprio Presidente.

IV. Consiglio di amministrazione e rappresentanza sociale

Art. 17 - Amministrazione

17.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo quanto stabilito dall'assemblea dall'atto di nomina, da tre membri, che devono operare in modo congiunto, salvi i poteri delegati a singoli membri, tenuto conto della normativa vigente in materia. Essi sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

17.2 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

17.3. E' fatto espresso divieto di istituire, modificando il presente Statuto, organi diversi da quelli consentiti dalle norme in materia di società. Ai componenti degli organi amministrativi è, altresì, fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

17.4 I componenti dell'organo di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia.

17.5 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013 in tema di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché le disposizioni di cui all'art. 5, co. 9 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012 in tema di attribuzione di eventuali incarichi di studio e di consulenza.

17.5. L'Assemblea provvede alla nomina dei membri del Consiglio stabilendone il compenso, tenendo conto delle disposizioni normative vigenti in materia. Essi durano in carica per tre esercizi.

17.6. Qualora il Presidente non venga nominato dall'Assemblea, vi provvederà il Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

17.7. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione valgono le disposizioni di legge previste per le società per azioni. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la metà o la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto. I soci devono provvedere tempestivamente alla nuova nomina dell'intero Consiglio di amministrazione.

17.8. I componenti del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze assembleari previste al punto 14.2, possono essere revocati anche in assenza di giusta causa, sia che siano nominati a tempo indeterminato sia che essi siano nominati a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente del Consiglio di amministrazione revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

17.9. Si applica ai componenti del Consiglio di Amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'assemblea.

17.10. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario.

17.11. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

17.12. E' esclusa la carica di Vicepresidente. Tuttavia, qualora si voglia procedere con l'individuazione di un Vicepresidente, si applica, per la sua individuazione, il meccanismo di cui al punto 17.6 del presente articolo. Tale carica è da intendersi in ogni caso attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento alcun compenso aggiuntivo.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

18.1. Il Consiglio si riunisce preferibilmente nella sede della società.

18.2. Ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando sia fatta domanda scritta da un membro del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di controllo, il Consiglio di amministrazione si riunisce altrove in Italia o in altro stato dell'UE, e comunque in luogo facilmente raggiungibile con comuni mezzi di trasporto.

18.3. La convocazione è fatta in ogni caso dal Presidente per iscritto, ed inviata di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e componente dell'organo di controllo, indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

18.4. In motivato caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato tramite avviso almeno due giorni lavorativi liberi prima.

18.5. Saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche se non convocate nel modo di cui sopra, qualora vi siano presenti tutti i membri del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo ovvero che questi ultimi siano informati della riunione. In quest'ultimo caso occorre che i membri dell'organo di controllo assenti rilascino una dichiarazione sottoscritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti.

18.6. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o di riunione in forma di audio- o videoconferenza il presidente sarà eletto dal Consiglio. All'inizio della seduta si nomina il Segretario.

18.7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza degli Amministratori presenti, salvo che nei seguenti casi, per i quali è necessario il consenso unanime degli amministratori in carica:

a) le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina e la eventuale determinazione dei compensi degli Amministratori Delegati, compensi determinabili comunque entro il limite di quello complessivo deliberato dall'Assemblea dei soci e nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

b) le deliberazioni aventi ad oggetto il conferimento di poteri e deleghe, o modifiche di precedenti delibere aventi ad oggetto il conferimento di poteri e deleghe agli Amministratori;

c) l'accensione di singoli contratti di mutuo o finanziamento che eccedano l'importo di Euro 200.000,00 (duecentomila);

d) l'accensione di singoli contratti di leasing che eccedano l'importo di Euro 200.000,00 (duecentomila);

e) la costituzione, l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni ed interessenze in altre aziende e società;

f) la conclusione di contratti di impiego, consulenza, appalti di servizi che prevedano unitariamente un impegno o una remunerazione, a favore della società, annua totale per la società superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila).

18.8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte in forma di audio- o videoconferenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del presente Statuto.

18.9. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

18.10. Salvo che un membro del Consiglio di amministrazione richieda l'adozione del metodo collegiale le decisioni del Consiglio possono essere adottate con la maggioranza dei suoi membri anche mediante consenso espresso per iscritto, anche per e-mail o fax. In tal caso dalle proposte predefinite dal Consigliere interessato e per la manifestazione del consenso sottoscritto dagli altri amministratori devono risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il termine non inferiore a cinque giorni, entro il quale il consenso deve essere dato, il consenso con la relativa data da parte degli amministratori. Le decisioni degli amministratori sono trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori di cui al co. 1, n. 3) dell'art. 2478 del Codice Civile. Gli amministratori devono informare senza indugio i membri dell'Organo di controllo delle decisioni adottate.

Art. 19 - Poteri

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Pertanto il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di compiere tutti

gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo Statuto in modo tassativo riserva ai soci.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie competenze e poteri a un altro o più membri del Consiglio, tenuto conto dei limiti e delle prescrizioni vigenti in materia e comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 17.2.

19.3. A uno o più membri del Consiglio di Amministrazione possono essere delegate, in tutto o in parte e nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'ordinaria amministrazione ed in via esclusiva:

a) le funzioni e le responsabilità inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali, registro imprese e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali e altre comunicazioni di qualunque tipo;

b) le funzioni e le responsabilità inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti per la tutela ed il trattamento dei dati personali;

c) le funzioni e le responsabilità inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

d) le funzioni e le responsabilità inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti e sostanze nocive, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

19.4. A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici competenti e con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

19.5. Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo con periodicità almeno semestralmente sul generale andamento della gestione e sulle operazioni

di maggior rilievo. Il Consiglio di Amministrazione a sua volta dovrà sottoporre all'Assemblea dei soci semestralmente una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del Collegio Sindacale. Uguale procedura dovrà svolgersi ad ogni evenienza che porti ad un'esposizione debitoria nei confronti di terzi istituti di credito superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila) oltre ai fidi concessi.

Art. 20 - Rappresentanza della società

20.1. La rappresentanza della società spetta, con l'uso della firma, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati, secondo quanto stabilito all'atto della loro nomina.

20.2. Questi sono, pertanto, investiti del potere di rappresentanza della società sia in sede giudiziale davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziale, sia in sede stragiudiziale, con facoltà di promuovere azioni ed istanze in ogni grado e sede nonché di proporre impugnazioni (appelli, ricorsi in cassazione, ecc.) e revocarli, nominando avvocati e procuratori alle liti.

20.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni e poteri da lui svolti spettano al Vicepresidente, se nominato.

20.4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la legale rappresentanza e la firma sociale, in modo congiunto o disgiunto, ad uno o più membri del Consiglio, nel rispetto di quanto previsto all'art.

17.2. I membri del Consiglio d'Amministrazione investiti della legale rappresentanza della Società possono attribuire la stessa e la firma della società per determinati affari o categorie di affari a direttori, procuratori o altri terzi.

Art. 21 - Compenso per l'Amministrazione

21.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentalmente provate, sostenute per ragioni dell'ufficio. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta altresì il diritto alla copertura assicurativa.

21.2. Gli amministratori della società a controllo pubblico non possono, di norma, essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti. Tuttavia, qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

21.3. Per i membri del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati può essere previsto un compenso nei limiti di quanto disposto dalla normativa in vigore in materia di società a partecipazione pubblica e di compensi corrisposti agli amministratori di società a partecipazione pubblica.

21.4. I compensi degli amministratori dovranno rispondere a criteri di economicità e di contenimento dei costi previsti dalle norme sulle pubbliche amministrazioni. Analoghi criteri dovranno essere osservati dai membri del Consiglio di Amministrazione nelle spese da sostenere per ragioni d'ufficio.

V. Vigilanza

Art. 22 - Organo di controllo

22.1. Nei casi previsti dalla Legge i soci nominano un Organo di controllo composto ai sensi dell'art. 2477 co. 4 del Codice civile dal Collegio sindacale. Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

22.2. I componenti dell'Organo di controllo devono possedere i requisiti di cui al punto 17.4 del presente Statuto

22.3. In sede di nomina del Collegio sindacale si provvede anche alla designazione del Presidente ed alla determinazione dei compensi spettanti ai sindaci effettivi. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e ss. del codice civile in materia di Collegio sindacale.

22.4. Al Collegio sindacale competono la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché gli altri doveri di cui all'art. 2477 del Codice civile.

22.5. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

VI. Esercizio sociale, bilancio, utili

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

23.1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

23.2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o

quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura del Consiglio di amministrazione nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Art. 24 - Utili e perdite d'esercizio

24.1. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio - dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed un ulteriore cinque per cento da accantonare alla riserva statutaria fino a che questa non abbia raggiunto un ulteriore quinto del capitale sociale - vengono assegnati o ripartiti in conformità alle decisioni dei soci, con le maggioranze previste al punto 14.2.

24.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione ed entro il termine annualmente fissato dallo stesso.

24.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società e sono da imputare al fondo di riserva.

24.4. La ripartizione degli utili avviene in proporzione alle quote possedute, salvo diverse decisioni che possono essere assunte dai soci.

24.5. Alla copertura delle eventuali perdite concorrerà in prima istanza la riserva statutaria e successivamente la riserva legale.

24.6. In conseguenza di perdite il capitale sociale non potrà comunque diminuire di oltre un quinto. In caso contrario l'assemblea dovrà provvedere ad una diminuzione del capitale sociale, al suo reintegro o porre in essere le procedure per lo scioglimento della società.

Art. 25 - Scioglimento della società

25.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

25.2. La società si scioglie, altresì, nei casi previsti dal contratto integrativo di servizio

25.3. Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri.

Art. 26 - Video e teleconferenza

26.1. L'assemblea dei soci nonché le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere svolte in video- o teleconferenza, a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed osservati i seguenti obblighi:

a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di persone da lui incaricate, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d. vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono confluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

26.2. Le modalità e le norme tecniche di svolgimento delle video- o teleconferenze possono essere stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 27 - Clausola compromissoria

27.1. Tutte le controversie tra la società e i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori riguardanti l'esecuzione e l'interpretazione del presente statuto che non sono riservate dalla legge alla inderogabile competenza dell'Autorità giudiziaria, saranno affidate per la deliberazione alla Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano a norma del relativo Regolamento arbitrale, e precisamente alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale, composto di tre Arbitri, che deciderà secondo il procedimento arbitrale stabilito nel Regolamento.

27.2. Gli Arbitri sono designati dal Consiglio Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano secondo le modalità previste nel predetto Regolamento della stessa Camera Arbitrale.

Art. 28 - Comunicazioni e computo dei termini

28.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la

sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

28.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefax ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefax dei componenti del Consiglio di amministrazione e dell'organo di liquidazione;

b) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefax dei sindaci e del revisore contabile.

28.3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

28.4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre cinque giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

28.5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

28.6. Ogniqualvolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

28.7. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno, se non diversamente stabilito dalla legge, computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considerano, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale", e neanche il sabato ed i giorni festivi. Tutti i termini che scadono di sabato o in giorno festivo, sono prorogati di diritto al giorno

seguinte non festivo. Per la determinazione delle festività valgono le norme vigenti presso la sede della società.

Art. 29 Codice etico e modello organizzativo

29.1 La Società dovrà dotarsi di un proprio Modello organizzativo con piano anticorruzione e codice etico ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ed ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di responsabilità amministrativa, trasparenza e norme anticorruzione in vigore per le società miste a prevalente capitale pubblico.

Art. 30 Personale alle dipendenze della società

30.1. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della presente società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

30.2. La società stabilirà con propri regolamenti interni, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi esterni, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I regolamenti interni saranno pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione trovano espressa applicazione gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

30.3. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

30.4. Salvo quanto previsto dall'art. 2126 del Codice Civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei regolamenti interni ovvero senza l'espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei regolamenti interni e delle procedure di reclutamento del personale.

30.5. La società garantirà attraverso l'emanazione di propri provvedimenti il perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, del socio pubblico, in materia di costi del personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e l'utilizzo della mobilità nel rispetto di quanto stabilito da rispettiva normativa vigente e delle eventuali disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale ovvero l'utilizzo di mobilità.

30.6. Nel caso in cui i componenti degli organi di amministrazione della società siano al tempo stesso titolari di un rapporto di lavoro con la medesima società a controllo pubblico, sono collocati in aspettativa non retribuita con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che non rinuncino ai compensi dovuti a qualsiasi titolo agli amministratori.

Art. 31 - Disposizioni finali

31.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società a partecipazione pubblica e, in subordine, al contratto integrativo di servizio.

31.2. Il Foro competente esclusivo è quello di Bolzano.

31.3. In caso di divergenze di interpretazione relative al presente Statuto prevale il testo redatto in lingua italiana.